

Il difficile bilanciamento tra libertà di informazione professionale e tutela della reputazione della persona. Riflessioni sulla dichiarazione di incostituzionalità della pena detentiva nei confronti dei giornalisti*

Andrea Napolitano

Corte costituzionale, 22 giugno 2021 (dep. 12 luglio 2021), n. 150

Il presente lavoro, muovendo dalla decisione della Corte costituzionale n. 150/2021 con la quale si è dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13 della l. 47 del 1948 per violazione dell'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della CEDU, si prefissa l'obiettivo di indagare il difficile bilanciamento tra libertà di informazione professionale e tutela della reputazione della persona.

This work, starting from the decision of the Constitutional Court no. 150/21, pursuant to which article 13 of law no. 47 of 1948 was declared constitutionally illegitimate for violating article 21 of the Constitution and article 10 of the ECHR, intends to investigate the complex balance between freedom of professional information and protection of the person's reputation.

Sommario

1. Premessa. - 2. Il difficile rapporto tra normativa nazionale ed europea in materia di diffamazione a mezzo stampa. - 3. Le (innumerevoli) riforme mancate della disciplina in materia. - 4. L'ordinanza n. 132/2020 della Corte costituzionale. - 5. La sentenza n. 150/2021 della Corte costituzionale. - 6. Brevi considerazioni conclusive.

Keywords

libertà di informazione - pena detentiva - diffamazione a mezzo stampa - discrezionalità del giudice - Corte costituzionale

1. Premessa

Il presente lavoro trae spunto da una sentenza della Corte costituzionale, la n. 151 del

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a referaggio "a doppio cieco"

12 luglio 2021¹, che, seppur in maniera mediata², si inserisce pienamente all'interno dibattito scaturito, in dottrina e giurisprudenza sull'impatto, che le nuove tecnologie hanno avuto sulla disciplina della libertà di informazione professionale che, come è noto, si è estrinsecata con il diritto alla libera manifestazione del pensiero, «pietra angolare della democrazia»³, essendo le due situazioni giuridiche soggettive (l'una generale, l'altra specifica), manifestazione della medesima libertà presente in molte Costituzioni e documenti sovranazionali⁴.

Invero, oltre all'art. 21 Cost., grazie al quale è stata riconosciuta alla libertà di manifestazione del pensiero una tutela costituzionale rafforzata dalla presenza di una riserva di legge e di una riserva di giurisdizione, anche la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo⁵ e la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo⁶ hanno acquisito, nel corso degli anni, uno straordinario ed inderogabile ruolo per una piena ed effettiva salvaguardia della libertà di informazione.

Tali principi, sono stati, infine, ripresi anche in ambito sovranazionale in alcuni atti sul pluralismo informativo, soprattutto televisivo, nella Convenzione Europea dei diritti

¹ Corte cost. 12 luglio 2021, n. 151, in *cortecostituzionale.it*.

² In questa occasione la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale della normativa che prevede la pena detentiva in caso di diffamazione a mezzo stampa. Come si avrà modo di analizzare *infra* proprio la compatibilità della previsione della pena detentiva per i giornalisti con la libertà di espressione così come intesa dalla nostra Costituzione, dagli atti sovranazionali e dalla giurisprudenza, nazionale ed europea, «richiede una complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell'ordinamento costituzionale».

³ Corte cost., 17 aprile 1969, n. 84, in *cortecostituzionale.it*. Cfr. inoltre Corte cost., 16 marzo 1971, n. 49, in *giurcost.org*; Corte cost., 12 aprile 1973, n. 38, in *giurcost.org*; Corte cost., 5 luglio 1973, n. 112, in *giurcost.org*; Corte cost., 30 gennaio 1974, n. 20, in *giurcost.org*; Corte cost., 13 maggio 1987, n. 153, in *Giur. it.*, 1989, I, c. 639; Corte cost., 26 marzo 1993, n. 112, in *Foro it.*, 1993, c. 1339.

⁴ Senza nessuna ambizione di completezza si ricordano, tra i tanti: P. Costanzo, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in *Interlex*, 26 giugno 1987; Id., *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. VIII, 1993, 319 ss.; M. Luciani, *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Pol. dir.*, 1989, 605 ss.; P. Costanzo, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di internet*, in *Dir. informaz.*, 1996, 6, 831 ss.; Id.: *Libertà di manifestazione del pensiero e "pubblicazione" in Internet*, in *Dir. informaz.*, 1998, 1, 12 ss.; G. Corasaniti, *Diritto dell'informazione*, Padova, 1999; P. Costanzo, *Stampa (Libertà di)*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. XIV, 1999, 525 ss.; Id., *voce Internet*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, 2000, 347 ss.; Id., *Profili costituzionali di Internet*, in E. Tosi (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Milano, 2003, 53; AA.VV. *Percorsi di diritto dell'informazione*, Torino, 2006; A. Pace-M. Manetti, *Art. 21. La libertà di manifestazione del pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, diretto da G. Branca-A. Pizzorusso, Bologna, 2006; A. Papa, *Espressione e diffusione del pensiero in internet*, Torino, 2009; P. Caretti, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Bologna, 2011, 22; S. Sica-V. Zeno Zencovich, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2012; A. Papa, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2021. Resta una lettura fondamentale: P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975.

⁵ All'art. 19 la Dichiarazione stabilisce che «ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione ed espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».

⁶ Nel disciplinare i profili attivi e passivi di tale libertà la Convenzione sancisce che «tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

dell'Uomo⁷, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza)⁸ ed, infine, nel Trattato di Lisbona.

Come è noto, l'evoluzione della libertà di informazione professionale, sviluppatasi con la stampa cartacea, si è, successivamente, intersecata con la nascita di sempre nuovi *mass media*, la televisione prima, e la Rete Internet poi, che hanno trasformato l'intero settore, trovando, purtroppo, impreparato il legislatore nazionale che non sempre è stato in grado di disciplinare appieno i mutamenti avvenuti.

Nello specifico, infatti, l'assenza di una disciplina univoca, o almeno comune, dell'informazione professionale in tutte le sue manifestazioni (cartacea, televisiva, telematica) rende il quadro particolarmente disomogeneo legittimando, in troppe occasioni, l'intervento della giurisprudenza che è stata chiamata, nel corso degli ultimi anni, a colmare quel vuoto in ambito legislativo.

Come si avrà modo di evidenziare approfonditamente *infra*⁹, dall'analisi della sentenza della Corte costituzionale dalla quale trae spunto il lavoro, si cercherà di sottolineare come il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ed in modo particolare sulla legittimità della previsione della pena detentiva, abbia evidenziato l'esigenza di una complessiva rimediazione del bilanciamento tra libertà di espressione e diritti della personalità. L'evoluzione tecnologica ed i rischi connessi alla incontrollata disseminazione dei contenuti diffamatori attraverso *social network* e piattaforme digitali hanno, infatti, imposto al legislatore il compito di immaginare «una normativa capace di aggiornare la disciplina dei reati di penna in un contesto ove le

⁷ Come è noto gli artt. 10 e 11 della CEDU riconoscono espressa tutela ai profili attivi e passivi alla libertà di manifestazione del pensiero. A ciò si aggiunga come la Corte Europea dei diritti dell'uomo abbia adottato un'interpretazione evolutiva tale da rimarcare, nonostante l'assenza di chiare indicazioni testuali, l'importanza del diritto di ognuno a ricevere un'informazione il più possibile pluralistica e non condizionata dalla presenza di posizioni dominanti. La giurisprudenza della Corte, inoltre, espandendo la tutela accordata dalla disciplina convenzionale, ha chiarito che l'informazione svolge un ruolo fondamentale dal momento che i lettori hanno il diritto di ricevere informazioni in merito alle azioni dei titolari di funzioni pubbliche, prevedendo una estensione della tutela convenzionale anche alle opinioni che possano risultare sgradite o inquietanti. Così facendo è stata prevista, per gli organi di informazione, la facoltà di utilizzare frasi contenenti un certo grado di esagerazione e di provocazione, sempre che vengano riservate ai lettori informazioni di interesse generale, affidabili e precise e che rispettino le norme deontologiche. CEDU, *Sunday Times c. Regno Unito*, ric. 6538/74 (1991); *Observer e Guardian c. Regno Unito*, ric. 13585/88 (1991); *Vogt c. Germania*, ric. 17851/91 (1995); *Fressoz e Roire c. Francia*, ric. 29183/95, (1999).

⁸ Nonostante l'art. 11 della Carta di Nizza regoli il profilo attivo e passivo della libertà di manifestazione del pensiero la Corte di giustizia ha in più occasioni evidenziato come la libertà di espressione possa subire restrizioni nelle ipotesi in cui le stesse siano dettate da «obiettivi di interesse generale», «previste dalla legge» e «dettate da uno o più scopi legittimi, necessarie in società democratica, cioè giustificate da un bisogno sociale imperativo e, in particolare, proporzionate al fine legittimo perseguito». Giova precisare, però, che già prima della Carta di Nizza, la Corte di giustizia aveva riconosciuto la tutela prevista per la libertà di espressione come principio generale frutto della CEDU e delle tradizioni costituzionali, anche se la stessa veniva interpretata da un punto di vista funzionalistico con particolare riferimento agli obiettivi del mercato comune. CGUE, cause riunite C-60/84 e C-61/84, *Cinéthèque* (1985); C-260/89, *Euiniki Radiophonia Tileorasi (ERT)* (1991); C-299/95, *Kremzow* (1997); C-12/86, *Demirel* (1987). Cfr. inoltre P. Costanzo, *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Digesto disc. Pubbl.*, VIII, 1993; G. Corasaniti, *Diritto dell'informazione*, Padova, 1999; Aa.Vv., *Percorsi dell'informazione*, Torino, 2006.

⁹ Il rinvio è al paragrafo 5 del presente lavoro.

insidie alla reputazione provengono principalmente dalla telecamera o dalla tastiera»¹⁰.

2. Il difficile rapporto tra normativa nazionale ed europea in materia di diffamazione a mezzo stampa

Tra gli strumenti destinati a dare attuazione alla libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 Cost., la stampa ha, come è noto, ricoperto, soprattutto nella prima parte della storia repubblicana, un ruolo fondamentale ed imprescindibile, anche in considerazione del momento storico nel quale fu approvata la nostra Costituzione.

Essendo considerato il mezzo di informazione più importante in quegli anni, la stampa cartacea ha infatti ricevuto una straordinaria attenzione da parte del legislatore che può rinvenirsi nell'approvazione, ancor prima delle prime elezioni politiche, della l. 47/1948¹¹.

Per la parte che qui rileva, si evidenzia come tale testo normativo abbia prodotto una vera e propria integrazione dell'impianto codicistico riguardante il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p., che nonostante fosse stato approvato in epoca prerepubblicana, è stato successivamente confermato ed arricchito di un'ulteriore aggravante, la fattispecie della diffamazione commessa con il mezzo della stampa¹².

In seguito, grazie all'art. 13 della l. 47/1948, la pena detentiva per questa ipotesi delittuosa è stata aumentata da uno a sei anni e cumulata con una multa¹³, immaginando,

¹⁰ C. Melzi D'Eril - G.E. Vigevani, *La riforma della diffamazione: da Strasburgo al Senato, passando per Palazzo della Consulta*, in questa *Rivista*, 3, 2020, 143 ss.

¹¹ L. 8 febbraio 1948, n. 47, "Disposizioni sulla stampa". G. Cuomo, *Libertà di stampa ed impresa giornalistica nell'ordinamento costituzionale*, Napoli, 1956; C. Mortati, *La libertà di stampa in regime democratico*, in *Raccolta di scritti*, vol. III, Milano, 1973; A. Baldassare, *Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee*, in *Politicità del Diritto*, 1986; L. Paladin, *Libertà di pensiero e libertà di informazione: le problematiche attuali*, in *Quaderni Costituzionali*, 1987; G. Corasaniti, *Diritto dell'informazione*, Padova, 1999.

¹² La diffamazione con il mezzo della stampa è infatti punita non solo dallo stesso art. 595 c. 3 ma anche dall'art. 596 bis, aggiunto dall'art. 4 della l. 127/1958, secondo il quale «se il delitto di diffamazione è commesso con il mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente (art. 595 c.p.), si applicano anche al direttore o vice direttore responsabile, all'editore e allo stampatore per i reati prevenuti negli articoli 57, 57 bis, e 58».

¹³ La norma approvata risultò, come sottolineato da parte della dottrina, diverso dall'originario progetto in virtù del quale tale disposizione avrebbe dovuto disciplinare il reato di diffamazione compiuto con il mezzo della stampa a prescindere dalla definizione di un fatto determinato al fine di assicurare tutela e dignità all'attività giornalistica. Cfr. sul punto A. Janniti Piromallo, *La legge sulla stampa. Spunti esegetici critici programmatici*, Roma, 1957, 170. L'Autore, molto critico in merito all'impostazione della normativa in esame, immaginò, a pochi anni dall'entrata in vigore della l. 47/1948, un totale ripensamento della disciplina basato sulla esclusione della legge speciale dei delitti commessi con il mezzo della stampa. Nello specifico, infatti, lo stesso Autore evidenziò come «l'abuso del diritto di stampa come di qualsiasi altro diritto riconosciuto e garantito, se offende un diritto altrui nei modi o termini stabiliti dalla legge civile o penale costituisce un comune illecito civilmente e penalmente sanzionato; e così ogni delitto commesso con il mezzo della stampa, costituendo nient'altro che una nota di maggiore gravità. Le più deprecabili incrostazioni della legge sulla stampa sono dovute proprio al concetto errato di voler sottrarre al diritto comune alcuni reati in considerazione del mezzo. D'onde la stortura dei reati, come la diffamazione, che assolutamente si vogliono far rientrare, solamente, perché commessi a mezzo della stampa, nella legge speciale, mentre restano nel diritto comune se perpetrati all'infuori di quel mezzo». *Contra* P. Nuvolone, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, 150. Secondo l'Autore «la stampa è uno dei mezzi più efficaci per offendere la reputazione: e questo spiega l'inasprimento delle pene nel caso

Note a sentenza

quindi, l'irrogazione obbligatoria della reclusione e della sanzione pecuniaria per un reato che, di fatto, è stata disciplinato, sino alla recente sentenza della Corte costituzionale, di quanto disposto dal codice penale (art. 595 c.p.) e dalla legge sulla stampa (art. 13).

Quest'ultima norma è stata, come è noto, oggetto di numerose critiche mosse non solo dalla dottrina e dalla giurisprudenza interna ma, soprattutto negli ultimi anni, anche in ambito sovranazionale.

Nello specifico, nell'esprimere la propria posizione in materia di libertà di stampa, il Consiglio d'Europa, pur riconoscendo che «la libertà di espressione non è illimitata», ha in più occasioni esortato i singoli Stati ad applicare la normativa nazionale in materia di diffamazione «con la massima moderazione» abolendo, «senza indugio», le pene detentive anche se concretamente non irrogate¹⁴.

In seguito, anche in considerazione della sentenza della Corte di Cassazione sul c.d. caso *Sallusti*¹⁵, la c.d. Commissione Venezia¹⁶, su indicazione dello stesso Consiglio d'Europa, chiamata a stabilire la conformità della normativa nazionale con gli standard europei, ha sottolineato come le «disposizioni penali sulla diffamazione attualmente in vigore nella legislazione italiana non soddisfano pienamente le norme europee sulla libertà d'espressione»¹⁷, soffermandosi, in modo particolare, sulla proporzionalità della sanzione al caso concreto ed all'offesa arrecata¹⁸.

A ciò si aggiunga, inoltre, come, anche la Corte dei diritti dell'Uomo, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale con i dettati europei, abbia in più occasioni¹⁹ riscontrato come la pena detentiva dovesse essere considerata «un'illegittima ingerenza nella libertà di manifestazione del pensiero non proporzionata e, quindi, incompatibile con l'art. 10 della Convenzione»²⁰.

di diffamazione a mezzo stampa».

¹⁴ Il Consiglio d'Europa ha inoltre ricordato come «ogni caso di detenzione di un professionista dei media è un ostacolo inaccettabile alla libertà di espressione e una spada di Damocle sospesa sui giornalisti di cui la società subisce le conseguenze». Consiglio di Europa, *Towards decriminalisation of defamation*, Risoluzione n. 1577/2007.

¹⁵ Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2012, n. 41249, in *cortedicassazione.it*. Come è noto, in questa occasione, la Corte stabilì che «la pubblicazione di un articolo senza nome comporta l'attribuzione dell'articolo al direttore responsabile per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto diffamatorio». Nello specifico, partendo dall'identificazione dell'articolo privo di firma in piena linea con l'orientamento tradizionale della responsabilità del direttore di un giornale cartaceo, i giudici affermarono che la paternità dell'articolo dovesse essere attribuita allo stesso direttore per il solo fatto che ne avesse consapevolmente avallato la pubblicazione ipotizzando, quindi, una responsabilità ai sensi dell'art. 110 c.p.

¹⁶ La Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto è, come è noto, un organo consultivo del Consiglio d'Europa sulle questioni costituzionali.

¹⁷ Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto, *Opinion on the legislation on defamation of Italy*, Opinion n. 715/2013.

¹⁸ CEDU, *Rioli c. Italia*, ric. 42211/07 (2008). In questa occasione i giudici evidenziarono come la condanna di un giornalista al versamento di una somma di denaro eccessiva fosse contraria a quanto previsto dall'art. 10 CEDU in quanto «suscettibile di dissuaderlo dal continuare ad informare il pubblico su temi di interesse generale». Cfr. infine CEDU, *Ghulfer Predescu c. Romania*, ric. 29751/09 (2017).

¹⁹ CEDU, *Cumpana e Mazare c. Romania*, ric. 33348/96 (2004); *Kydonis c. Grecia*, ric. 24447/07 (2009).

²⁰ CEDU, *Rivci c. Italia*, ric. 30210/06 (2013). In questa occasione i giudici, ricordando come la fissazione delle pene rientri nella competenza dei giudici nazionali, ha stabilito che «una pena detentiva inflitta per

Nella stessa occasione i giudici hanno altresì ricordato come la natura e la severità delle pene inflitte dovessero essere considerate elementi di cui tener conto nel giudizio di compatibilità e proporzionalità dell'ingerenza nella libertà di espressione²¹.

Tale orientamento è stato di recente confermato²² nella misura in cui la condanna ad una pena detentiva, seppur commutata in sanzione pecuniaria, è risultata sproporzionata rispetto allo scopo perseguito ed in palese violazione con quanto previsto dall'art. 10 CEDU²³.

3. Le (innumerevoli) riforme mancate della disciplina in materia

L'intervento della giurisprudenza europea sulla compatibilità della pena detentiva con la libertà di manifestazione del pensiero si è innestata all'interno di un dibattito indirizzato, nel corso degli anni, verso un'auspicata e necessaria riforma organica dell'intera normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa che oggi, anche alla luce della decisione della Corte costituzionale, risulta quanto mai imprescindibile e indifferibile. Come è noto la volontà di superare tale disciplina è stata al centro dell'attività del legislatore che in più occasioni ha cercato di addivenire ad un riordino migliorativo della materia, salvo poi vanificare l'intero lavoro in quanto «nei diversi passaggi parlamentari si sono aggiunti nuovi fili o si è rimesso in discussione il disegno originario, con il risultato che la fine della legislatura ha posto nel nulla il lavoro svolto e ha ridato a tutti gli attori appuntamento alla volta successiva»²⁴.

Nello specifico, infatti, anche per recepire l'orientamento delle Corti europee sul punto, numerosi²⁵ sono stati i tentativi di superare l'attuale normativa attraverso l'abolizione della previsione della pena detentiva, sostituita da una multa in caso di attribuzione

un reato commesso nel campo della stampa sia compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio di istigazione alla violenza».

²¹ CEDU, *Belpietro c. Italia*, ric. 43612/10 (2013). In questa occasione i giudici nel motivare tale decisione hanno evidenziato come, nel caso specifico, la libertà di cronaca dovesse essere intesa quale nucleo fondamentale della libertà di espressione, sanzionando in maniera rigida la scelta dell'Italia di prevedere pene detentive, pecuniarie, eccessivamente alte, ed amministrative nei confronti dei giornalisti idonee a creare il c.d. *chilling effect* nei confronti degli stessi giornalisti ed imprese editoriali.

²² CEDU, *Sallusti c. Italia*, ric. 22359/13 (2019).

²³ Da ciò ne è derivata, di conseguenza, l'eccezionalità e la necessaria proporzionalità dello strumento utilizzato rispetto al fine perseguito. Da un'analisi approfondita della decisione può evincersi, allo stesso modo, come la Corte non abbia espresso una contrarietà assoluta alla pena detentiva in materia di diffamazione a mezzo stampa. La stessa è infatti considerata uno strumento adeguato, in casi di eccezionale gravità, a tutela i diritti alla reputazione ed alla riservatezza maggiormente esposti in considerazione del potenziale di diffusione tramite il mezzo della stampa.

²⁴ A. Gullo, *La tela di Penelope. La forma della diffamazione nel Testo unico approvato dalla Camera il 24 giugno 2015*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1, 2016.

²⁵ Tra i tanti progetti che non hanno raggiunto la fase di approvazione si ricordano il d.d.l. n. 3735/1982; il d.d.l. n. 4192/1999; d.d.l. n. 3176/2004; il d.d.l. n. 918/2006 ed il d.d.l. n. 925/2013.

di un fatto determinato²⁶, e di adeguare la stessa alle nuove tecnologie, diffuse ormai anche nel settore dell'informazione professionale, che hanno reso inadeguate ed obsolete le vigenti disposizioni.

Non potendo in questa sede ripercorrere in maniera dettagliata tutti i testi che si sono susseguiti nel corso degli anni, può, tuttavia, evincersi un aspetto che ha accomunato le proposte, ovverosia la piena valorizzazione della libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona²⁷.

Attualmente in Parlamento sono in fase di approvazione due disegni di legge, che si propongono, qualora approvati, di rivedere la nozione di informazione professionale, predisponendo modifiche significative alle disposizioni della legge del 1948, del codice penale, nonché, ad alcune disposizioni dei codici civile, di procedura civile e di procedura penale²⁸.

Si tratta di un progetto di riforma caratterizzato dalla necessità di assicurare un'effettiva tutela della persona offesa dalla notizia diffamatoria e garantire, al tempo stesso, un punto di equilibrio tra la tutela della dignità delle persone e il diritto di cronaca.

Nel dettaglio, in entrambe le proposte all'esame del Parlamento, si è stabilito, nelle ipotesi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, della radiotelevisione, l'applicazione di una pena pecuniaria nelle ipotesi in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto, rivelatosi falso, la cui divulgazione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, nonché la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna e dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi²⁹.

Dall'analisi dei due testi possono rinvenirsi molteplici contenuti positivi, da reputarsi solo l'inizio di un più ampio aggiornamento normativo di materie così delicata, quali sono la libertà di stampa e le disposizioni penali aventi ad oggetto i limiti della libertà di espressione.

²⁶ L'eliminazione della pena detentiva con riferimento all'«offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato falso» è stata oggetto di critica da parte di autorevole dottrina che, sottolineando come la restrizione della libertà per queste ipotesi specifiche non si ponga in contrasto con la CEDU, evidenzia come l'abolizione della stessa risulterebbe contraddire quanto previsto dall'ordinamento nazionale che, in ipotesi di falso, personale o documentale, prevede sempre la punizione attraverso la pena detentiva. A. Pace, *Cronaca e diffamazione*, in *osservatorioaic.it*, giugno 2014. Cfr. inoltre M. Orofino, *Il disegno di legge S. 1119: alla ricerca di un nuovo bilanciamento tra la libertà di espressione ed il diritto all'onore ed alla reputazione*, in *Astrid Rassegna*, 17, 2014, che concentrando la propria attenzione sul c.d. d.d.l. Costa (n. 925/2013), ne aveva criticato, nello specifico, l'eliminazione della pena detentiva e l'estensione della stessa cancellazione anche a quelle attività non riconducibili all'esercizio di attività informative al fine di eliminare incertezze tra azioni illecite commesse nell'esercizio del diritto di cronaca e quelle che risultano essere diretta conseguenza del diritto di manifestazione del pensiero. Tale scelta avrebbe potuto causare, secondo l'Autore un rilevante indebolimento della tutela dei cittadini, vittime di offese ricevute non solo tramite il mezzo della stampa, ma soprattutto attraverso la rete.

²⁷ M. Pisapia-C. Cherchi, *Detenzione e libertà di espressione. Riflessioni sul trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione a mezzo stampa in occasione della pronuncia della Corte Costituzionale*, in *giurisprudenzapenale.com*, 9 gennaio 2020.

²⁸ Il riferimento è alla proposta di legge n. 416 presentata in 27 marzo 2018 presso la Camera dei Deputati, attualmente in fase di prima lettura, ed al disegno di legge n. 812 presentato presso il Senato della Repubblica e comunicato alla Presidenza il 20 settembre 2018 ed al momento in stato di relazione.

²⁹ Tale previsione dovrebbe inoltre essere applicabile anche nei confronti del direttore o del vicedirettore responsabile di una testata giornalistica, cartacea, radiofonica, televisiva e telematica registrata che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbiano rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità previste.

L'aspetto ritenuto di straordinaria importanza appare essere però l'equiparazione delle testate giornalistiche telematiche alle altre forme di informazione professionale ed il conseguente riconoscimento alla stessa della giusta rilevanza anche in ambito giuridico, in considerazione dell'utilizzo sempre maggiore di tale strumento da parte della collettività.

Si tratta di una scelta importante anche in linea con la CEDU, volta ad equiparare le due forme di stampa.

Al riguardo appare, tuttavia, opportuno sottolineare che il legislatore avrebbe potuto decidere di attenzionare la disciplina prevista per la stampa in modo da deregolamentare l'intero settore dell'informazione professionale, come da talune parti era stato proposto.

Ha invece fatto la scelta opposta nella misura in cui quest'ultima appare come l'unica in grado di definire un reale bilanciamento tra libertà di informazione e tutela dei diritti individuali³⁰.

Inoltre, se confermata la netta e specifica distinzione tra informazione professionale e non, slegandola dallo strumento utilizzato e collegandola alla finalità informativa, verrebbe confermata l'eccezionale attualità dell'art. 21 della nostra Carta costituzionale.

Esso, infatti, prevede già la doppia e diversa classificazione della manifestazione del pensiero e della relativa regolamentazione: la prima volta a tutelare la libertà di chiunque di manifestare il proprio pensiero, l'altra *ad hoc* prevista per l'informazione professionale, circoscritta alla carta stampata ed, in futuro, allargata a tutti gli altri mezzi di diffusione.

Si tratta però, ad oggi, di, seppur positivi, meri propositi legislativi in quanto entrambi i testi risultano, ad oggi, nonostante il monito della Corte costituzionale, fermi nella fase preliminare all'approvazione definitiva dei testi.

4. L'ordinanza n. 132/2020 della Corte costituzionale

In tale situazione di totale e difficilmente giustificabile inerzia del Parlamento e di totale «scollamento tra le concrete dinamiche sociali e l'astratta realtà giuridica»³¹ si innesta la sentenza n. 150/21 con la quale la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi, in seguito alle ordinanze di rimessione da parte del Tribunale di Salerno e di Bari anche alla luce delle reiterate condanne da parte delle Corti europee per violazione, da parte dell'Italia dell'art. 10 CEDU.

³⁰ Sulla base di quanto evidenziato da parte della dottrina il bilanciamento tra diritti o libertà può esplicitarsi sotto forma di tre modelli: come concorrenza fra soggetti tra loro diversi che rivendicano la fruizione di uno stesso diritto; come concorrenza di interessi individuali non omogenei, ed, infine, come inconciliabilità tra utilità individuale e quelle collettive. Per una analisi più approfondita R. Bin, *Bilanciamento degli interessi e teoria della costituzione*, in V. Angiolini (a cura di), *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1993; G. Scaccia, *Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1998, 3958; A. Morrone, *Bilanciamento (giustizia costituzionale)* in *Enciclopedia del diritto, Annali*, Milano, II, 2008, 186.

³¹ F. Paterniti, *La Corte "pedagogista" di un legislatore colpevolmente inerte. Riflessioni critiche su una svolta problematica della recente giurisprudenza costituzionale*, in *federalismi.it.*, 34, 2020, 4.

Note a sentenza

Nello specifico, il Tribunale di Salerno, nel 2019³², ha sollevato questione di legittimità dell'art. 13 della l. 47/1948 e dell'art. 595, c. 3, c.p., in quanto contrastanti con l'art. 10 CEDU e, quindi, con l'art. 117, c. 1, Cost.

Secondo il giudice *a quo*, infatti, la definizione della pena detentiva avrebbe potuto violare anche gli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, c. 1, della Costituzione in considerazione dell'irragionevole e sproporzionato trattamento sanzionatorio previsto rispetto al bene giuridico tutelato, ovvero il rispetto della reputazione personale³³.

Allo stesso modo il giudice *a quo* ha sottolineato come le norme censurate andrebbero a vanificare la funzione rieducativa attesa la «inidoneità della minacciata sanzione detentiva a garantire il rispetto della funzione general preventiva e special preventiva della pena stessa», risultando la stessa inapplicabile e, quindi, non idonea a vincolare la condotta del singolo giornalista e della collettività.

In particolare, inoltre, dall'analisi dell'ordinanza del giudice rimettente, deve considerarsi del tutto irrilevante la circostanza secondo la quale la pena detentiva, seppur irrogata in poche occasioni, si sommi alla pena pecuniaria (art. 13 della l. 47/1948) o che sia prevista in maniera alternativa ad essa (art. 595 c.p.), in quanto la sola astratta possibilità della sua applicazione è ritenuta idonea a provocare una ingiustificata compressione della libertà di espressione e di stampa³⁴.

Seppur con motivazioni diverse anche il Tribunale di Bari nel 2019³⁵ ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della c.d. legge sulla stampa nella parte in cui la norma prevede la pena detentiva in maniera congiunta e non alternativa a quella pecuniaria, domandando, di fatto un intervento manipolativo della Corte volto a rendere alternative le stesse al fine di scongiurare «un'indebita intromissione nelle scelte politiche del legislatore e che consentirebbe, in attesa di un intervento legislativo, di evitare nuove violazioni dell'articolo 10 della Convenzione»³⁶.

Secondo tale prospettiva, quindi, la definizione della pena detentiva non provocherebbe la lesione dell'art. 10 della CEDU nella misura in cui si attribuisce al giudice la facoltà di irrogare la stessa nelle sole «situazioni eccezionali» cui fa riferimento la giurisprudenza europea.

Come è noto la Corte costituzionale è intervenuta preliminarmente con l'ordinanza n.

³² Trib. Salerno, ord. 9 aprile 2019, n. 140.

³³ A ciò si aggiunga come sia stata estesa la questione di legittimità costituzionale anche nei confronti dell'art. 595, c. 3, c.p. in considerazione del fatto che «a prescindere dalla scelta di voler irrogare concretamente la sanzione pecuniaria piuttosto che la pena detentiva, rimessa alla discrezionalità del singolo giudice, tenuto conto di tutte le contingenze del caso di specie e bilanciate tutte le circostanze (aggravanti ed attenuanti) eventualmente ritenute sussistenti, è già la stessa previsione astratta di una pena detentiva- quindi la comminazione legislativa della stessa- ad essere eccessivamente limitativa del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero, come tale in evidente violazione degli articoli 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 21 della Costituzione».

³⁴ M. Cuniberti, *La pena detentiva per la diffamazione tra Corte Costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo: l'ordinanza della Corte Costituzionale n° 132/2020*, in *osservatorioaic.it*, 5, 2020.

³⁵ Trib. Bari, ord. 16 aprile 2019 n. 149.

³⁶ M. Pisapia- C. Cherchi, *Detenzione e libertà di espressione. Riflessioni sul trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione a mezzo stampa in occasione della pronuncia della Corte Costituzionale*, in *giurisprudenzapenale.it*, 6, 2020.

132/2020 che si inserisce a pieno titolo in quella nuova impostazione decisoria, inaugurata con il c.d. caso Cappato³⁷, con la quale la stessa, «pur non (ancora) dichiarando la parziale illegittimità costituzionale»³⁸, non si è limitata «ad immettere una nuova *issue* nell'agenda del legislatore ma vi aggiunge anche la precisazione del quando»³⁹.

Nel ricordare come entrambe le ordinanze dei giudici rimettenti siano caratterizzate da specifici riferimenti alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di libertà di espressione, ritenuta violata nell'ipotesi di applicazione di pene detentive ai giornalisti condannati per diffamazione, la Corte costituzionale ha evidenziato l'urgenza di una «complessiva rimediazione del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale divenuto ormai inadeguato alla luce della giurisprudenza della Corte EDU che, al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l'applicazione di pene detentive, ancorché sospese o in concreto non eseguite, nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui»⁴⁰.

Come è stato correttamente evidenziato in questa occasione il giudice delle leggi ha evitato «di sottoscrivere la vulgata che si limita a sventolare bavagli o a gridare allo scandalo per ogni sanzione severa a carico del giornalista», offrendo, invece, «le coordinate per un corretto intervento in questa delicata e complessa materia, tenendo conto che il mestiere del giornalista è pericoloso per chi lo esercita ma anche per chi subisce le conseguenze di una cattiva informazione»⁴¹.

Da un'attenta analisi della decisione può tuttavia evincersi come la Corte ammetta che il ricorso alla pena detentiva possa ritenersi non incompatibile con l'art. 10 CEDU nell'ipotesi in cui le condotte «assumano connotati di eccezionale gravità» e in particolare «quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi di odio»⁴².

³⁷ A. Ruggeri, *Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte Cost. n° 132 del 2020)* in consultaonline.it, 2020, 406, secondo il quale, nel caso in esame, la Corte è intervenuta «con maggiore accortezza ed un linguaggio più paludato».

³⁸ A. Apostoli, *Ancora qualche osservazione in tema di fine vita (sperando che la Corte non esiti oltre)*, in Aa. Vv., *Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessione a margine dell'ordinanza 207 del 2018 della Corte Costituzionale*, Firenze, 2019, 106.

³⁹ R. Pinardi, *La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3, 2020, 105. Cfr. inoltre sul punto A. Mazzola, *Decide che deciderà. La Corte Costituzionale torna a adoperare la tecnica inaugurata con il "Caso Cappato"*, in consultaonline.it, 3, 2020, 4. Secondo l'Autrice «Gli aspetti che paiono confermare la nascita di una nuova tecnica decisoria in seno alla Corte Costituzionale sembra possano individuarsi nell'articolazione interna tipica delle sentenze (ovvero nella divisione in Ritenuto in fatto e Considerato in diritto); nella posticipazione di un anno della decisioni, cui si collega la sospensione dei giudizi *a quibus*. Nel dettaglio, il giudice costituzionale si è pronunciato con un'ordinanza che ha tutto l'aspetto della sentenza non solo per la divisione interna ma anche perchè la motivazione è feconda di contenuti, diversamente da quanto prescrive l'articolo 18 della l. 87 del 1953».

⁴⁰ Corte cost., ord. n. 132/2020.

⁴¹ C. Melzi d'Eril - G.E. Vigevani, *La riforma della diffamazione: da Strasburgo al Senato, passando per Palazzo della Consulta*, cit., 145.

⁴² Corte cost., ord. 132/2020, cit., § 8 del *considerato in diritto*. Cfr. sul punto M. Cuniberti, *La pena detentiva per la diffamazione tra Corte Costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo: l'ordinanza della Corte Costituzionale n° 132/2020*, cit., 132. Secondo l'Autore «non è chiaro se tra le circostanze eccezionali

A ben vedere, a differenza della Corte EDU che si limita, in maniera generale, a menzionare «casi eccezionali» che possono legittimare l'irrogazione della pena detentiva, il giudice costituzionale si è dimostrato più attento nel definire le innumerevoli problematiche connesse alla responsabilità penale dei giornalisti ed alle conseguenti pene⁴³. Sulla base di tali considerazioni si è attribuito al legislatore il compito di riequilibrare tale rapporto andando a disciplinare specifiche ipotesi sanzionatorie capaci di scongiurare eventuali intimidazioni dell'attività giornalistica e assicurando, al tempo stesso, una effettiva tutela della reputazione della persona offesa da attività illecite. Per questi motivi, in considerazione della presenza dei progetti di legge all'attenzione del Parlamento e nell'ottica della leale collaborazione istituzionale⁴⁴ e dei limiti derivanti dalle competenze assegnate ai singoli organi costituzionali, si è quindi deciso di rinviare la decisione della questione in esame «in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali»⁴⁵.

5. La sentenza n. 150/2021 della Corte costituzionale

Non essendo stata approvata l'auspicata riforma, la Corte è stata costretta ad intervenire nuovamente sul punto dichiarando, con la sentenza n. 151/2021, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge sulla stampa che, come ricordato in precedenza, prevedeva la necessaria applicazione della reclusione da uno a sei anni per il reato di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato⁴⁶.

che, ad avviso della Corte possono giustificare il ricorso alla pena detentiva possano essere ricomprese ipotesi particolarmente gravi di diffamazione o se, invece, tali circostanze eccezionali debbano necessariamente corrispondere a diverse, e più gravi, fattispecie incriminatrici».

⁴³ In modo particolare, secondo la Corte, «Il punto di equilibrio tra la libertà di “informare” e di “formare” la pubblica opinione svolta dalla stampa e dai media, da un lato, e la tutela della reputazione individuale, dall'altro, non può essere pensato come fisso ed immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni. Ciò esige una rimodulazione del bilanciamento sotteso alla disciplina in questa sede censurata, in modo da coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica, nel senso ora precisato, con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte a rischi ancora maggiori che nel passato. Basti pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai *social networks* e dai motori di ricerca in internet, il cui carattere lesivo per la vittima e per tutte le persone a essa affettivamente legate risulta grandemente potenziato rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato».

⁴⁴ In un'ottica di leale collaborazione istituzionale tale circostanza potrebbe rappresentare una «nuova opportunità per il Parlamento aiutato e sollecitato dalla Consulta ad assumersi la responsabilità di intervenire». Cfr. C. Cupelli, *Il Parlamento decide di non decidere e la Corte Costituzionale risponde a se stessa*, in *Sist. Pen.*, 11, 2019.

⁴⁵ In modo particolare i giudici hanno sottolineato il rischio che «per effetto della stessa pronuncia di illegittimità costituzionale, si creino lacune di tutela effettiva per i controinteressati in gioco, seppur essi stesso di centrale rilievo nell'ottica costituzionale». Cfr. inoltre G. Corrias Lucente, *Il difficile percorso della Corte Costituzionale nella limitazione delle sanzioni penali per la diffamazione fra prescrizioni della Corte di Giustizia e bilanciamento dei valori costituzionali*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3, 2021, 480 ss.

⁴⁶ La Corte ha, in via consequenziale, altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, c. 4, della l. 223/1990, sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che estendeva le sanzioni previste dall'art. 13

Ritenendo fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Salerno, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'indefettibilità dell'applicazione detentiva in tutti i casi nei quali non vi siano circostanze attenuanti giudicate prevalenti, o almeno equivalenti all'aggravante in esame⁴⁷, ha reso la norma impugnata (art. 13 legge sulla stampa) incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, e con l'esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privata della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri»⁴⁸.

La necessaria inflizione della pena detentiva, così come previsto dalla disposizione dichiarata incostituzionale, condurrebbe, infatti, a situazioni inconciliabili con quelle esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero ed, in modo particolare, con quella della libertà di stampa «pietra angolare dell'ordine democratico».

Allo stesso modo la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all'art. 595, c. 3, c.p., in quanto la disposizione non è stata ritenuta in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero nella misura in cui quest'ultima debba essere bilanciata con un altro diritto inviolabile quale è quello alla reputazione individuale, strettamente legato alla dignità della persona.

Le ipotesi sanzionate dalla norma del codice penale, infatti, si riferiscono ad aggressioni illegittime a tale diritto che vengono compiute attraverso una pluralità di mezzi che incidono, come ricordato dalla Corte, in maniera significativa e determinante sulla «vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime».

A ciò si aggiunga, inoltre, che tali lesioni sono ampliate in maniera incontrollata attraverso gli attuali e moderni strumenti di informazione, «che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima», i cui pregiudizi «debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionali, nel quadro di un indispensabile bilanciamento tra le contrapposte esigenze di tutela»⁴⁹.

Per questo motivo, quindi, l'inflizione della pena detentiva, quando vincolata a ipotesi di eccezionale gravità⁵⁰ e sia circondata da strumenti volti a tutelare il rischio di indebi-

della legge sulla stampa alla diffamazione commessa per mezzo della radio o della televisione.

⁴⁷ Come è noto, infatti, l'art. 13 della legge sulla stampa «costituisce *lex specialis* rispetto alle due aggravanti previste dall'art. 595 c.p. comma 2 e 3 che prevedono cornici sanzionatorie autonome e più gravi rispetto a quelle stabilite dal primo comma, rispettivamente nel caso in cui l'offesa all'altrui reputazione consista nell'attribuzione di un fatto determinato e in quello in cui l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico». Corte cost., sent. 151/2021, cit.

⁴⁸ Corte cost., sent. 151/2021, cit.

⁴⁹ Corte cost., sent. 151/2021, cit.

⁵⁰ Il riferimento è, ad esempio, così come ricordato anche dalla Corte di Strasburgo, ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio. A tali ipotesi, inoltre, la Corte costituzionale ha altresì aggiunto quei casi, egualmente eccezionali, rinvenibili, ad esempio, nelle «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della falsità degli addebiti stessi. Chi ponga in essere simili condotte certo non svolge la funzione di cane da guardia della democrazia ma, all'opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione. Con prevedibili

ta intimidazione nei confronti dei giornalisti, non può essere esclusa in assoluto. In virtù di tali considerazioni, quindi, l'art. 595, c. 3, c.p., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere discrezionale nella scelta tra reclusione e multa, è stato considerato certamente conforme alle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU secondo le coordinate fornite dalla Corte EDU⁵¹.

Tale circostanza ha inoltre garantito, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge sulla stampa, l'assenza di un vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate con il mezzo della stampa, che continua ad essere protetto proprio dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dell'art. 595 c.p. «il cui alveo applicativo si risponderà in seguito alla decisione della Corte»⁵².

In conclusione la Corte, pur non vincolando costituzionalmente il legislatore a rispettare la previsione della sanzione detentiva nei casi più gravi di diffamazione, nel considerare «l'esigenza che l'ordinamento si faccia carico della tutela effettiva della reputazione in quanto diritto fondamentale della persona umana» ha nuovamente ritenuto attuale la necessità e l'indifferibilità di una complessiva ed incisiva riforma della normativa in materia allo scopo di «individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime e talvolta maliziose aggressioni poste in essere nell'esercizio di tali attività»⁵³.

6. Brevi considerazioni conclusive

La recente decisione della Corte costituzionale, oltre a stimolare il dibattito su una normativa in materia di stampa ritenuta ormai non rappresentativa dei mutamenti della società civile ed incompatibile con i principi europei, permette di svolgere delle,

conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni elettorali. Al di fuori di quei casi eccezionali, del resto assai lontani dall'*ethos* della professione giornalistica, la prospettiva del carcere resterà esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione. Restando aperta soltanto la possibilità che siano applicate pene diverse dalla reclusione, nonché rimedi e sanzioni civili o disciplinari, in tutte le ordinarie ipotesi in cui la condotta lesiva della reputazione altrui abbia ecceduto dai limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica». Corte Cost., sent. 151/2021, cit. Cfr. inoltre G. Corrias Lucente, *Il difficile percorso della Corte Costituzionale nella limitazione delle sanzioni penali per la diffamazione fra prescrizioni della Corte di Giustizia e bilanciamento dei valori costituzionali*, cit., 480 ss.

⁵¹ Questa interpretazione è stata, come è noto, recentemente accolta dalla giurisprudenza di legittimità che, ancor prima della decisione della Corte costituzionale, ha immaginato come il giudice penale sia chiamato ad optare per l'irrogazione della reclusione soltanto in riferimento a fattispecie caratterizzate da una particolare gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto alle quali la pena detentiva è considerata proporzionata alla gravità della condotta diffamatoria. Negli altri casi, invece, lo stesso giudice dovrà limitarsi all'applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la gravità del fatto. Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2020, n. 26509, in *CED Cassazione Penale 2020*; 17 febbraio 2021, n. 13993, in *CED Cassazione Penale 2020*; 7 aprile 2021, n. 13060, in *Ced Cassazione Penale 2021*. C. Melzi d'Eril-G.E.Vigevani, *La riforma della diffamazione: da Strasburgo al Senato, passando per Palazzo della Consulta*, cit., 159.

⁵² Corte cost., sent. 151/2021, cit.

⁵³ *Ibid.*

seppur brevi, considerazioni su due temi di straordinaria rilevanza e che incidono, in maniera determinante sull'assetto democratico e istituzionale di uno Stato: la tutela della libertà di informazione e il costante indebolimento del ruolo del legislatore, incapace di trovare un giusto equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco che porta, di conseguenza, al "rafforzamento" di una "giurisprudenza legislativa", ovvero di un giudice legislatore⁵⁴.

In merito al primo aspetto, l'evoluzione tecnologica ed il conseguente ampliamento degli strumenti comunicativi e l'accesso a questi ultimi deve, senza dubbio, essere considerato un fondamentale strumento di garanzia di esercizio di tale diritto⁵⁵.

Allo stesso modo risulta imprescindibile immaginare un ripensamento anche dei limiti a tale libertà, nonché dei regimi delle connesse responsabilità, alla luce della maggiore potenzialità offensiva nei confronti di interessi fondamentali di pari grado, riguardanti sia il singolo che la collettività⁵⁶, messi in pericolo da un uso improprio dei dispositivi telematici⁵⁷.

A ciò si aggiunga, inoltre, come la CEDU ammetta tutte quelle restrizioni alla libertà di informazione che siano «necessarie, in una società democratica» alla tutela di tutti quei beni indicati dall'art. 10.

Per questo motivo, è possibile evidenziare come la Corte EDU, in una materia così delicata, non abbia sufficientemente valutato se, nell'ordinamento in rilievo, la libertà di informazione dei giornalisti riceva soddisfacente tutela⁵⁸.

⁵⁴ S. Vimercati, *Revirement della Corte di Cassazione: la responsabilità per omesso controllo si applica al direttore della testata telematica*, in questa Rivista, 2, 2018, 32.

⁵⁵ M. Manetti, *Disciplina dei "mezzi" e libera manifestazione del pensiero*, in M. Ainis (a cura di), *Informazione, potere libertà*, Torino, 2005, 309. Secondo l'Autrice «i particolari problemi interpretativi che nascono con riguardo all'utilizzazione del "mezzo" e alla sua scelta, invece, concernono tanto i presupposti dell'effettivo esercizio del diritto, quanto quelli dell'efficacia del mezzo stesso. Ogni "mezzo" si caratterizza, infatti, per la capacità di trasmissione dell'atto di libertà compiuto, ma ha in sé una propria vis comunicativa».

⁵⁶ A. Pace, *Comunicazione di massa-Diritto*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, 1992, 6. Secondo l'Autore «qualsiasi trattazione, ancorché rapida e sommaria, degli aspetti giuridici dei mass media non può concludersi senza un accenno alle tecniche generalmente utilizzate per salvaguardare quelli che, con formula generica ma efficace, sono chiamati "i valori della persona umana". L'incidenza sui quali - a ben vedere - è, per così dire, "fisiologica" nelle comunicazioni di massa, sia nel momento dell'acquisizione dei dati informativi (fonici, iconici, letterari) necessari per la predisposizione del messaggio, sia nel momento della sua diffusione tra gli utenti».

⁵⁷ Come è stato evidenziato, «primo fra tutti ad arrischiare l'immolazione sull'altare delle comunicazioni digitali è, notoriamente, il diritto alla riservatezza della vita privata e al controllo dei propri dati personali. La libertà di informazione, esercitata con i nuovi strumenti digitali, è sicuramente una delle libertà confliggenti con questo diritto e con quelli ad esso più strettamente connessi (es. diritto all'onore e alla reputazione. A. Lauro, *Siamo tutti giornalisti? Appunti sulla libertà di informazione nell'era social*, in questa Rivista, 2, 2021, 148. Cfr. inoltre tra i tanti G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, ivi, 1, 2018, 19.

⁵⁸ A. Lauro, *Siamo tutti giornalisti? Appunti sulla libertà di informazione nell'era social*, cit., 156. Secondo l'Autore la Corte EDU «non si cura che l'ordinamento presenti sufficienti caratteri di democraticità da non sollevare il sospetto che la penna detentiva serva ad "imbavagliare" la stampa. Il che, da un lato, è evidentemente irragionevole, dato che, come è noto, la Corte giudica Stati molto diversi fra loro in tema di garanzie dei diritti costituzionali. Dall'altro lato, mostra l'incongruenza di un sistema giurisdizionale estraneamente casistico e frastagliato, che in altre materie sceglie invece di nascondersi proprio dietro alla "solidità democratica" di uno Stato parte (si fa qui riferimento alla sentenza *Saccomano c. Italia*, peraltro poi sconfessata dalla Corte Costituzionale nel nostro Paese) proprio per riconoscere il celebre "marginale

L'art. 21 della Costituzione, in maniera dettagliata, fa riferimento ai delitti a mezzo stampa sui quali si fonda la possibilità di procedere al sequestro degli stampati (art. 21, c. 3) ed al generale divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume nonché al potere-dovere da parte del legislatore di reprimere tali violazioni (art. 21, c. 5).

Per tale motivo, quindi, la pena detentiva non dovrebbe considerata quale mero strumento autoritario quanto, piuttosto, in ipotesi specifiche, ulteriore dispositivo di garanzia affinché chi eserciti tale libertà non ne abusi andando a ledere beni giuridicamente fondamentali di persone offese da una «operazione diffamatoria che, magari conservando le vesti formali di una informazione obiettiva e misurata, si traduca nell'attribuzione di condotte disonorevoli e infamanti rischiano di arrecare al soggetto danni anche più gravi sotto le spoglie di una accurata ed obiettiva informazione giornalistica»⁵⁹. A ciò si aggiunga inoltre, come tale sanzione, che non deve ritenersi una scelta costituzionalmente obbligata tale da ritenere doveroso una ponderazione delle circostanze da parte del giudice, potrebbe essere considerata uno strumento valido non solo per punire «casi eccezionali» come l'*hate speech* ma anche altri comportamenti dolosi posti in essere anche da soggetti non iscritti all'albo.

Potrebbe quindi ritenersi non più sostenibile una disposizione che preveda la sanzione detentiva solo per i giornalisti, anche in considerazione del fatto che il reato di diffamazione aggravata non rientra nella categoria dei reati, circostanza che permettere a chiunque di realizzare la condotta tipica ed essere sottoposto alla pena detentiva, considerazione avvalorata, inoltre, dalla sempre maggiore circolazione, soprattutto durante il periodo attuale caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, delle *fake news*⁶⁰. Per questi motivi, quindi, l'auspicato, sperato e non pervenuto intervento del Parlamento, chiamato a trovare un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, avrebbe senza dubbio giovato ad un settore, quello dell'informazione, caratterizzato da una normativa per lo più frammentaria e disorganica che ha reso, anche alla luce degli ultimi interventi giurisprudenziali, ancora più necessario ed urgente l'intervento del legislatore, chiamato a risolvere le criticità ed accogliere le sempre maggiori istanze di certezza del diritto in una materia che, per la sua rilevanza sociale, non può più giustificare una gravissima *vacatio* legislativa ed essere condizionata dalle decisioni dei giudici nazionali ed europei⁶¹.

Appare evidente che si tratta di un compito complesso per il quale le caratteristiche strutturali dei nuovi mezzi di informazione rendono auspicabile l'adozione di una nuova disciplina che, sulla base di quella prevista per la stampa tradizionale, possa dif-

di discrezionalità» che manda gli Stati esenti da responsabilità».

⁵⁹ M. Cuniberti, *La pena detentiva per la diffamazione tra Corte Costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo: l'ordinanza della Corte Costituzionale n° 132/2020*, cit., 125.

⁶⁰ F. Donati, *Fake news e libertà di informazione*, in questa *Rivista*, 2, 2018, 440. G. Pitruzzella-O. Pollicino, *Disinformation and hate speech. A European Constitutional Perspective*, Milano, 2020.

⁶¹ A. Lauro, *Siamo tutti giornalisti? Appunti sulla libertà di informazione nell'era social*, cit., 160. Secondo l'Autore «data la natura sussidiaria della giurisdizione della Corte EDU, un conto è infatti definire che in un caso specifico lo Stato ha violato la libertà di un giornalista, altro conto è affermare che un sistema penale nel suo complesso non rispetta gli standard convenzionali, lasciando però la possibilità di correttivi nazionali (rappresentati dai casi eccezionali) e così impedendo che si possa parlare di vere e proprie sentenze pilota».

ferenziarsi in riferimento alle ipotesi di responsabilità ed in tema di garanzie.

Tale circostanza renderebbe, di conseguenza, la nuova normativa compatibile con quanto previsto dai dettati europei anche in riferimento alla profonda differenza tra l'informazione digitale e la stampa in senso stretto che rende necessaria l'adozione di una distinta regolamentazione dei due mezzi di comunicazione, tenuto conto anche del maggior rischio di lesione del diritto al rispetto della propria vita privata riconducibile all'utilizzo del web⁶².

In questo modo verrebbe rispettato, infine quanto previsto nel preambolo del capo II della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, di «rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici».

A ciò si aggiunga come, dall'analisi svolta del presente lavoro, possa evincersi la consapevole volontà da parte del legislatore, incapace di soddisfare le innumerevoli esigenze in gioco, di delegare totalmente i giudici⁶³ nella regolazione del bilanciamento tra diritti e valori, dei quali risulta necessario un ripensamento, interessati dalla c.d. società dell'informazione⁶⁴.

In modo particolare, negli ultimi anni, in presenza di vuoti da parte del legislatore si è assistito ad una evoluzione della Corte costituzionale che ha, in parte, sopperito a tale inerzia con interventi di stampo creativo e manipolativo anche in conseguenza dello sviluppo del c.d. *multilevel system* e del decentramento della produzione della legge e della sua qualità⁶⁵.

L'insoddisfacente operato della componente politica, soprattutto in tema di tutela di

⁶² CEDU, *Węgrzynowski and Smolczewski c. Polonia*, ric. 33846/07, (2013). In questa occasione, seppur in via incidentale, la Corte di Strasburgo ha evidenziato come «*Internet is an information and communication tool particularly distinct from the printed media, especially as regards the capacity to store and transmit information. The electronic network serving billions of users worldwide, is not and potentially will never be subject to the same regulations and control. The risk of harm posed by content and communications on the Internet to the exercise and enjoyment of human rights and freedoms, particularly the right to respect for private life, is certainly higher than that posed by the press. Therefore, the policies governing reproduction of material from the printed media and the Internet may differ. The latter undeniably have to be adjusted according to technology's specific features in order to secure the protection and promotion of the rights and freedoms concerned.*

⁶³ Al riguardo attenta dottrina ha evidenziato come «al consapevole ritirarsi della politica da alcune decisioni fondamentali si è accompagnata l'intenzione di affidare alla magistratura lo scioglimento di nodi problematici che, per problemi di consenso o di equilibri di maggioranza, non si voleva dipanare in sede parlamentare». M. Luciani, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *Giur. cost.*, 2012, 3825. Sul punto l'Autore ha evidenziato come «la giurisdizione si è trovata ad uscire dal terreno del controllo che è quello che le è più proprio, per addentrarsi in quello della mediazione e della regolazione del conflitto sociale rimesse, in linea teorica, al raccordo Parlamento- Governo in quanto funzioni implicanti, da un lato, la legittimazione dell'adozione di scelte che impegnano gli orizzonti politici del gruppo sociale e, dall'altro, la competenza ad accettare l'assetto degli interessi in giuoco e ad identificare il punto di equilibrio».

⁶⁴ Nei casi in cui il legislatore ha cercato di intervenire è stato censurato dalla giurisprudenza costituzionale. È il caso, ad esempio, della c.d. *Loi Avia* francese contro i discorsi d'odio in Internet dichiarata incostituzionale per quasi la sua totalità dal *Conseil Constitutionnel*. Decision n. 2020-801 DC del 18 giugno 2020, *Loi visant a lutter contre les contenus haineux sur internet*.

⁶⁵ R. Bin, *Zone franche e legittimazione della Corte*, in *forumcostituzionale.it*, 5 marzo 2014; V. Baldini, *I diritti fondamentali in movimento: dalla prospettiva storico-dogmatica all'esperienza*, in *Cos'è un diritto fondamentale*, Napoli, 2017; S. Staiano, *In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore*, in *federalismi.it*, 17, 2018, 2; R. Bin, *Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni*, in *Rivista AIC*, 4, 2018, 622.

diritti, ha infatti accelerato e accresciuto questa c.d. «*governance giudiziaria*»⁶⁶ caratterizzata dalla circostanza secondo la quale i giudici debbano essere considerati attori protagonisti dell'era dei c.d. «nuovi diritti»⁶⁷ a discapito di un Parlamento da intendersi quale mero recettore⁶⁸ dei dati giurisprudenziali⁶⁹.

Al tempo stesso, è possibile evidenziare come l'impostazione seguita dal giudice delle leggi rappresenti il «tentativo di affermare come propria quella porzione di responsabilità che il sistema costituzionale le ascrive relativamente all'inveramento della lega-

⁶⁶ F. Bilancia, *Giudici e legislatore*, in *Dir. pubbl.*, 2, 2016, 574

⁶⁷ M. Cartabia, *L'universalità dei diritti umani nell'età dei nuovi diritti*, in *Quaderni Costituzionali*, 3, 2009, 538. Cfr. inoltre G. Palombino, *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte Costituzionale*, in *federalismi.it*, 24, 2020.

⁶⁸ A ciò si aggiunga, inoltre, come, anche se non rispettato dal legislatore, la definizione, da parte della stessa Corte con l'ord. 132/2020, del termine di un anno assegnato al Parlamento per intervenire nel riformare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa abbia sollevato un acceso dibattito in dottrina soprattutto in merito alla vincolatività o meno dello stesso nei confronti del Parlamento. Al riguardo autorevole dottrina ha avuto modo di ricordare come «Il Parlamento esercita una potestà legislativa sovrana che fa le leggi e non esegue direttive» e che, per questo motivo, «non può accettare acriticamente un limite posto preventivamente dalla Corte stante il primato del momento rappresentativo». V. Crisafulli, *La Corte Costituzionale ha vent'anni*, in *Giur. cost.*, 1976, 84. Secondo l'Autore il legislatore «può risolvere il suo problema seguendo una strada diversa (e) disattendere l'avviso della Corte in quanto l'illegittimità di una legge così come la sollecitazione di un monito sono il prodotto di una valutazione limitata a quel momento in cui si solleva la questione di legittimità e all'orientamento della giurisprudenza costituzionale di quel dato periodo». Cfr. inoltre V. Onida, *Considerazioni sul tema*, in *Aa. Vv., Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1989. Nel legittimare la circostanza secondo la quale i moniti della Corte non abbiano una valenza vincolante l'Autore ha evidenziato come «nel nostro ordinamento non c'è un giudizio di ottemperanza relativo alle sentenze della Corte analogo a quello previsto per l'ottemperanza al giudicato dei giudici comuni». Al tempo stesso deve altresì evidenziarsi come, nonostante il Parlamento risulti essere «quel porticato tra lo Stato e la società civile», la «Corte non è un organo politico ma è immersa nella politica», essendo inserita in un modello in cui è comunque chiamata ad interagire con il potere. Cfr. inoltre sul punto R. Pinardi, *La Corte, i giudici e il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Milano, 1993, 126. In modo particolare l'Autore, analizzata la valenza del monito della Corte in casi di pronunce di inammissibilità o di rigetto, ha sottolineato come «a carico del legislatore sorgono vincoli di varia intensità non solo in relazione al tipo di sentenza ma anche in relazione all'indole della sollecitazione pervenutagli, potendosi distinguere direttive più o meno vincolanti a seconda della connotazione a sua volta più o meno stringere ed ultimativa che la Corte ha voluto e saputo conferire alle valutazioni esplicitate in motivazione. Sicché quanto più il giudice costituzionale riesca a persuadere il legislatore ordinario che l'eventuale protrarsi della sua inerzia verrebbe inevitabilmente sanzionata con l'annullamento della disciplina sindacata, tanto più il monito potrebbe dirsi pressante e quindi efficace». Per tale motivo appare condivisibile affermare che lo strumento utilizzato dalla Corte debba qualificarsi soltanto quale modello di collaborazione informale tra Corte e Parlamento, non potendosi trasformare in «celato tentativo della Corte di assumere un ruolo propositivo o di indirizzo nei confronti del Parlamento e tantomeno in uno strumento che detti tempi perentori entro cui intervenire». I. Roberti, *Il monito della Corte Costituzionale ed il termine di scadenza per il seguito parlamentare. Riflessioni a margine del caso Cappato*, in *federalismi.it*, 13, 2019, 23.

⁶⁹ A. Morelli, *I diritti senza legge*, in *Consulta online*, 1, 2015, 10. Cfr. inoltre I. Roberti, *Il monito della Corte Costituzionale ed il termine di scadenza per il seguito parlamentare. Riflessioni a margine del caso Cappato*, cit. Secondo l'Autrice «si tratta di una anomalia causata dai mutamenti sociali, politici ed economici di questi ultimi decenni che hanno destituito il Parlamento della sua posizione di «trasformatore» dei nuovi diritti. Più nello specifico, l'avvento della globalizzazione, la liquidità della società contemporanea, la separazione e l'imminente divorzio tra politica e diritto, la deterritorializzazione degli Stati nazione, il disconoscere la capacità delle Costituzioni di fronteggiare situazioni critiche ed il tecnocratismo esasperato dell'Unione Europea hanno contribuito a spostare il baricentro della tutela dei diritti dalla sfera politica a quella giurisdizionale».

lità costituzionale, per il versante che ad essa compete»⁷⁰, ricordando, altresì, che «il modello disegnato dalla Corte in ordine alla tipizzazione dei ruoli istituzionali ha una forza non già autenticamente prescrittiva, bensì meramente persuasiva e che gli stessi operatori possono *factis discostarsene*»⁷¹.

Da ciò ne deriva la necessaria interazione tra i due organi costituzionali, sulla base del rispetto del principio della separazione dei poteri delineato in uno Stato costituzionale⁷², che non potrà però essere caratterizzata da una «interscambiabilità dei compiti relativi alla tutela dei diritti fondamentali, nel senso che l'azione politica e quella giurisdizionale devono rimanere su piani differenti»⁷³.

Ne consegue, pertanto, la necessità che il Parlamento riesca a smuoversi dall'inerzia di questi ultimi anni in modo da basare tale collaborazione su una preventiva cristallizzazione normativa di quelle esigenze sociali da tutelare al fine di evitare, come ricordato da parte della dottrina, il rischio di eludere il principio di certezza del diritto e dare spazio alle tendenze creative dei giudici⁷⁴.

Infatti, così come per la c.d. vicenda Cappato, che ha registrato un legislatore totalmente passivo agli stimoli derivanti dalla Corte, deve purtroppo constatarsi, anche in questa occasione, un Parlamento colpevolmente inerte (malgrado il consenso piuttosto ampio ed in assenza di quelle distanze ideologiche che hanno ostacolato l'approvazione di una legge sul suicidio assistito) che, ancora una volta, non è riuscito ad esercitare, in maniera compiuta, l'essenziale ruolo di decisore politico che l'ordinamento costituzionale gli attribuisce.

Il necessario intervento della Corte costituzionale ha, infatti, nuovamente confermato «lo spostamento dell'equilibrio dei poteri a favore della *iuris-dictio*»⁷⁵, segnando l'ennesima occasione persa per intervenire, in una maniera chiara e puntuale, su una materia che, per la sua rilevanza sociale, non può più giustificare una gravissima *vacatio* legislativa e che, invece, continuerà ad essere condizionata dalle decisioni dei giudici nazionali

⁷⁰ R. Pescatore, *Caso Cappato-Antoniani: analisi di un nuovo modello monitorio*, in *osservatorioaic.it*, 1, 2020, 12.

⁷¹ A. Ruggeri *Rimosso senza indugio il limite alla discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce preannunciata regolazione del suicidio assistito*, in *giustiziainsieme.it*, 3, 2019

⁷² C. Mezzanotte, *Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale*, in Aa. Vv., *Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, cit., 45.

⁷³ I. Roberti, *Il monito della Corte Costituzionale ed il termine di scadenza per il seguito parlamentare. Riflessioni a margine del caso Cappato*, cit., 24.

⁷⁴ J. Luther, *Le (in)certezze del diritto tra legislatore, interprete e giudice che aggiusta automatismi*, in *Crisi della rappresentanza e (in)certezza del diritto*, Gruppo di Pisa, Brescia, 24 novembre 2017, 133. Al fine di «vincolare» il legislatore ad assumersi la responsabilità di intervenire attivamente alle sollecitazioni della Corte appare l'ipotesi tratteggiata in dottrina in virtù della quale, sulla base di quanto previsto dalla c.d. legge eurounitaria, immagina l'introduzione nell'ordinamento nazionale di «una sorta di legge di adeguamento costituzionale, quale strumento normativo con cadenza periodica ed avente le finalità di sottoporre all'attenzione del Parlamento tutte le questioni evidenziate dalla Corte Costituzionale come bisognose di una regolamentazione legislativa». In questo modo tale scelta «consentirebbe di attribuire significato anche all'eventuale atteggiamento omissivo del Parlamento che assumerebbe comunque le sembianze di una scelta politica: una scelta per omissione». Cfr. F. Paterniti, *La Corte "pedagogista" di un legislatore colpevolmente inerte. Riflessioni critiche su una svolta problematica della recente giurisprudenza costituzionale*, in *federalismi.it*, cit., 14.

⁷⁵ G. Brunelli, *Imparare dal passato: l'ord. n. 207/2019 (nel caso Cappato) e la sent. n. 27/1975 (in tema di aborto) a confronto*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 28 giugno 2019, 2.

ed europei.

In conclusione, quindi, deve ritenersi imprescindibile e, ancora una volta, auspicabile, un intervento del legislatore ragionato, non istintivo e dettato da richieste esterne, capace di realizzare un assetto regolatorio della materia che non tenga conto delle sole sanzioni penali, ritenute necessarie in alcuni casi, e dell'esigenza di disciplinare stampa *on line* e stampa cartacea, ma che sia soprattutto capace di affrontare le nuove sfide, le quali interessano ed interesseranno il settore dell'informazione nei prossimi anni, che avranno un impatto eccezionale sulla tutela di diritti fondamentali che non possono essere ad ogni costo sacrificati⁷⁶.

⁷⁶ Il riferimento è, ad esempio, al ruolo marginale che il soggetto pubblico può ricoprire in merito alla tutela dell'aspetto passivo della libertà di manifestazione del pensiero, ossia il diritto ad essere informati. Come è noto, infatti, in alcuni casi la selezione delle informazioni rilevanti e garantite sia rimessa, almeno inizialmente, in capo a soggetti privati. Come è noto, infatti, la Corte di giustizia, con la c.d. sentenza *Google Spain* (C-131/12) del 2014, ha attribuito ai "giganti del web" il compito di esaminare le richieste di deindicizzazione di contenuti alla luce dell'art. 11 della Carta di Nizza, cioè della libertà di ricevere informazioni da parte degli utenti europei. Come è stato evidenziato, quindi, «l'attribuzione di potestà sostanzialmente pubblicistiche così penetranti ad operatori privati, chiamati a ponderare concorrenti interessi in gioco, richiede in maniera ancora più pressante che si riscoprano e si presidino i confini della libertà di informazione. Confini che diverranno poi il parametro di valutazione dell'azione privata da parte del potere pubblico».